

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che:

con la legge n. 337 del 1998, entrata in vigore il 14 ottobre 1998, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi da tale data, decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina relativa alla riscossione;

poche settimane prima, il 23 settembre 1998, era stato approvato, in via definitiva, al Senato, il relativo disegno di legge, n. 3288;

dal resoconto del dibattito che quello stesso giorno si sviluppò in aula, allorché il Governo decise di porre la questione di fiducia, risultano alcune importanti dichiarazioni dello stesso Ministro delle finanze, onorevole Visco, il quale, in tale occasione, ha affermato che tale disegno di legge «è un provvedimento che era collegato alla finanziaria e che consentiva di ottenere entrate accelerando la riscossione dei crediti invece di introdurre nuovi prelievi»; in considerazione di tale obiettivo «era stato inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria ed anche nella risoluzione votata dalla maggioranza nei due rami del Parlamento, che imponeva di avere i decreti delegati in *Gazzetta Ufficiale* entro l'anno, in modo che dal 1° gennaio il nuovo sistema fosse in funzione»; «il Governo accettò e considera ancora adesso impegnativo, per gestire alcuni problemi o esplicitazioni necessarie in sede di decreto delegato piuttosto che con modifiche della normativa», un ordine del giorno presentato in Commissione finanze e tesoro del Senato «che impegna il Governo ...ad aprire da subito un confronto con le parti sociali interessate dalla riforma»;

un primo schema di provvedimento per dare attuazione alla delega è già stato elaborato, ma, pur essendo ormai giunti a fine novembre, i sindacati della categoria non sono ancora stati convocati nonostante in tale bozza di decreto si preveda, fra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, con la conseguente cancellazione di una tutela del posto di lavoro per il personale del settore, sostitutiva e sostanzialmente analoga a quella che l'articolo 2112 del codice civile, sui trasferimenti d'azienda, garantisce ad ogni altro lavoratore dipendente di aziende private. Tale articolo 2112 non è applicabile al settore, in quanto, essendo la titolarità della concessione propria del ministero, che provvede ad assegnarla volta per volta al concessionario, non è possibile alcun rapporto fra due successivi concessionari, ma solo fra questi ed il ministero. L'abrogazione dell'articolo 23 determina una vacanza legislativa che potrebbe determinare, per conseguenza, l'interruzione del rapporto di lavoro alla scadenza della concessione od in caso di recesso del concessionario;

con un'altra legge delega vengono prorogati di ulteriori 5 mesi i termini per l'esercizio della delega relativa alla trasformazione ed all'armonizzazione del fondo di previdenza dei lavoratori del settore riscossione tributi alle previsioni dell'assicurazione generale obbligatoria (articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 1998 n. 78, convertito dalla legge n. 176 del 5 giugno 1998,

impegna il Governo

a dare attuazione per tempo agli impegni assunti, aprendo un confronto con le parti sociali interessate agli sviluppi ed alle prospettive del comparto riscossione, con particolare riferimento alle future condizioni e problematiche della categoria.

(7-00610) « Chiusoli, Pistone, Brunale, Repetto ».

La XIV Commissione,

premessi che:

con decreto del Ministro per le politiche comunitarie n. 144 del 20 giugno 1992 è stato istituito un comitato tecnico di controllo del settore vitivinicolo presso il dipartimento delle politiche comunitarie;

in data 5 ottobre 1998 è stato emanato un decreto ministeriale da parte del ministero delle politiche agricole, istituito un Comitato tecnico di controllo nel settore vitivinicolo, che recepisce il regolamento n. 2448/89 CE, approvato con la legge comunitaria per il 1990;

contestualmente, in data 5 ottobre 1998, il sottosegretario di Stato delegato per le politiche comunitarie ha decretato la soppressione del precedente comitato istituito con decreto n. 144 del 20 giugno 1992;

esiste una convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato dell'Unione europea inerente alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea in data 27 novembre 1995, che fa riferimento all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26 luglio 1995, che impegna i singoli Stati membri a perseguire con ogni mezzo al loro interno qual si voglia frode lesiva nei confronti della Comunità;

impegna il Governo

a dare attuazione al decreto 5 ottobre 1998 istituito il Comitato tecnico di controllo nel settore vitivinicolo;

a recepire la convenzione pubblicata in data 27 novembre 1995 in riferimento all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26 luglio 1995;

a promuovere iniziative sul piano normativo affinché venga istituito un Comitato apposito che abbia, nel rispetto della Convenzione su menzionata, come unico e precipuo scopo il perseguire le

frodi ai danni della Comunità che potessero verificarsi sul territorio nazionale sotto qual si voglia forma.

(7-00611) « Lembo, Oreste Rossi, Ballaman, Pittino, Copercini, Cavaliere, Calzavara ».

La VII Commissione,

considerato che la sentenza della Corte costituzionale sul numero chiuso ha suscitato un grande allarme fra migliaia di giovani per le sue possibili conseguenze;

considerato che la stessa sentenza della Corte costituzionale sottolinea la gravità del vuoto normativo sulla materia;

considerato che migliaia di studenti hanno ottenuto presso i Tar, il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia provvedimenti di sospensione che hanno permesso l'iscrizione e la frequenza in corsi di laurea a numero chiuso;

considerato che numerosi altri studenti, per esempio coloro che si sono rivolti al Tar del Lazio, che non si è ancora pronunciato, hanno gli stessi requisiti e si trovano nella medesima condizione giuridica di coloro che hanno ottenuto provvedimenti a loro favore;

considerata la gravità di una situazione che colpisce le aspettative e i progetti di vita di migliaia di giovani cittadini e cittadine —:

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché siano emanati immediati provvedimenti che consentano l'iscrizione nella facoltà prescelta di tutti gli studenti che hanno presentato ricorso contro l'esclusione a causa del meccanismo del numero chiuso e, per coloro a cui la sospensione ha consentito l'iscrizione, la conferma della validità della frequenza e degli esami fin qui sostenuti.

(7-00612)

« Lenti, Cangemi ».